

Codice A1814A

D.D. 24 aprile 2018, n. 1158

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione al mantenimento di opere realizzate in assenza di titoli edilizi consistenti in movimenti terra in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Mombercelli (AT). Richiedente: Serra delle Quaglie societa' agricola semplice.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la società agricola semplice Serra delle Quaglie, nella persona della legale rappresentante sig.ra Cavaglià Antonella, al mantenimento delle opere effettuate già realizzate, come da progetto allegato, nel comune di Mombercelli (AT), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di circa 4.081,00 mq. di cui 1.025,00 boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 2.783,24 mc., sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) nel caso fosse necessario, in conseguenza della realizzazione delle opere autorizzate in sanatoria, modificare l'assetto geomorfologico-idrogeologico dell'area tramite scavi e riporti, la realizzazione di dreni o simili, dovrà essere chiesta specifica autorizzazione in variante.
- 2) A completamento della relazione integrativa, entro 30 giorni dalla data della presente determinazione, dovrà essere presentata una planimetria catastale riepilogativa, riportante i mappali e le superfici interessate dall'intervento già realizzato.
- 3) L'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo.
- 4) Questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria per valutare la compatibilità tra l'eseguito in difformità e le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

- di dare atto che ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 45/89 l'intervento in oggetto non è soggetto al versamento del deposito cauzionale in quanto i lavori sono già stati eseguiti;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 9 della l.r. 45/89 l'intervento è soggetto al versamento del corrispettivo del rimboschimento di euro 660,00;

- di dare altresì atto che ai sensi del commi 4 e 4 bis) e 7 dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, sulla base della documentazione presente agli atti si ritiene che l'intervento sia in parte soggetto a compensazione su una superficie di 1.025,00 mq. per un importo complessivo di euro 1.153,00;

- di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al pagamento del corrispettivo di rimboschimento e della compensazione, come sopra determinati, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento;

- di dare atto che in mancanza del suddetto pagamento il provvedimento non è efficace e l'intervento non è sanato.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, previsti per la realizzazione delle opere; l'autorizzazione inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Roberto Crivelli